

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 34-4487

**D.L. 41/2021, art. 2, comma 2, lett. C, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 e D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021. Individuazione categorie dei beneficiari e macrocategorie ATECO degli stessi e riparto dell'importo complessivo. Approvazione criteri per i ristoranti. Spesa di euro 26.416.436,00 sul capitolo 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, anno 2021.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

La legge 69 del 21 maggio 2021 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (meglio conosciuto come Decreto Sostegni 1), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” ha, come capisaldi, il sostegno alle imprese, il sostegno al lavoro e la lotta contro le povertà; in particolare, l'articolo 2 “*Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici*”, istituisce, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

ai fini dell'attuazione di quanto dall'articolo 2 sopra citato, il D.L. 41/2001 stabilisce che:

- per quanto riguarda la lettera a), le risorse in essa indicate saranno erogate direttamente dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- per quanto riguarda la lettera b), l'importo di 40 milioni di euro è distribuito alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;
- sempre per quanto riguarda la lettera b), le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
- per quanto riguarda la lettera c), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati e, con il medesimo provvedimento, provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro;

il comma 4, del suddetto articolo 2, sancisce che i contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il comunicato stampa del 4 agosto 2021 della Commissione Europea “*Aiuti di Stato: approvato un regime italiano da 430 milioni di euro per risarcire gli operatori di impianti sciistici dei danni causati dalla pandemia di coronavirus*” riporta la dichiarazione della Vicepresidente esecutiva della Commissione secondo cui “*Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i contagi da coronavirus hanno obbligato gli operatori di impianti sciistici a cessare le attività con conseguenti notevoli perdite. Questo regime consentirà all'Italia di risarcire questi operatori per i danni subiti*”. Il comunicato prosegue specificando che le autorità italiane verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia e che l'Italia garantirà poi che nessun singolo operatore riceva un risarcimento superiore ai danni subiti e provvederà al recupero di eventuali pagamenti in eccesso.

Visti:

-il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» che all'articolo 3 “*Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana*”, comma 1, sancisce che “*Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente [l'importo assegnato alla Regione Piemonte, indicato nella tabella citata è pari a € 7.633.285] per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati*”;

- la legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. che prevede la definizione di aree sciabili ma non la definizione di comprensori sciistici; parimenti, anche a livello statale, nonostante l'entrata in vigore del D.lgs. 40 del 28 febbraio 2021, risulta assente la definizione di comprensorio sciistico.

Preso atto che, in esito alle verifiche effettuate della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, tenuto conto che la finalità del legislatore nazionale è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha provocato effetti negativi o danni alle attività economiche, risulta necessario adottare, ai fini dell'applicazione del Decreto legge n. 41/2021 e dell'erogazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del Decreto legge stesso, una definizione dei comprensori sciistici più funzionale alle finalità del legislatore nazionale, come di seguito rappresentata:

“*I territori costituiti dai Comuni ove è situata la partenza, il passaggio o l'arrivo di almeno un impianto di risalita a fune e/o piste da sci (di discesa, di collegamento e di fondo)*”.

Dato atto, inoltre, che, al fine di addivenire all'individuazione dei Comuni facenti parte dei comprensori sciistici come sopra definiti, tenuto conto che le Unioni Montane, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 14/2019 “*Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna*”, organizzano e amministrano, in coordinamento con

l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole, i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi, la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, come da documentazione agli atti:

- ha effettuato una ricognizione tramite nota inviata per posta elettronica certificata a tutte le Unioni Montane ricomprese nell'elenco costituente allegato C (Carta delle forme associative del Piemonte – Decimo stralcio – elenco completo) alla D.G.R. n. 63-2408 del 27 novembre 2020;
- ha provveduto a redigere l'elenco dei Comuni rientranti nella definizione di comprensorio come sopra definito sulla base dei riscontri così forniti dalle Unioni Montane con D.G.R. n. 22-3802 del 17 settembre 2021.

Dato atto che nella citata Deliberazione si è ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro di cui ai sopra richiamati Decreti legge, demandando alle Direzioni regionali competenti di effettuare, a tal fine, gli opportuni approfondimenti, tenendo conto che ulteriori precisazioni ed indicazioni possano essere adottate anche in merito alla delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell'Allegato A, ad esempio in relazione a piste da sci / impianti di risalita non più utilizzati già prima della fase emergenziale del Covid-19 ovvero in funzione della stretta connessione tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ed i danni e/o le limitazioni economiche subite per effetto della mancata apertura al pubblico degli impianti e delle piste da sci nella stagione sciistica invernale 2020/2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

Preso atto che, a tale fine, sono stati trasferiti dallo Stato alla Regione Piemonte Euro 18.783.151,00, incrementati con successivo Decreto-Legge 25 maggio 2021, 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, art. 3, con risorse corrispondenti a Euro 7.633.285.

Richiamate:

la D.G.R. n. 7- 4231 del 30/11/2021 con cui si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 18.783.151,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

la D.G.R. n. 7- 4231 del 30/11/2021 con cui è stata assegnata la somma di Euro 18.783.151,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021 *“Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare a contributi a favore di imprese turistiche, come definite ai sensi art. 4 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art.2, comma 2, lett,c) DL 41/21 convertito, con modificazioni, in L.69/2021)”*;

la D.G.R. n. 66 – 4434 del 22/12/2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 7.633.285 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 ed è stata assegnata la somma di Euro 7.633.285 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale, anno 2021, portando la dotazione di risorse del suddetto capitolo a euro 26.416.436,00;

la D.G.R. n. 24 - 2949 del 5.03.2021 e la D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021 con cui, in attuazione a quanto definito con D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2021, ratificata con D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, sono stati individuate, tra l'altro, alcuni beneficiari di ristori, di importo pari complessivamente a euro 20.568.026,32 destinati a sostenere, attraverso la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, le categorie economiche maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria in corso.

Dato atto che:

- tra tali categorie di beneficiari erano comprese nella Misura 5 anche le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale per un importo complessivo pari a Euro 646.026,30 e nella Misura 6 i ristoranti e le attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, per un importo massimo complessivo pari a Euro 500.000,00;

- con i citati provvedimenti deliberativi è stato stabilito di concedere tali aiuti solo in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, e che, pertanto, tali importi non sono ancora stati concessi ai beneficiari individuati con D.G.R. n. 24 - 2949 del 5.03.2021 e con D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021 in quanto in attesa degli ulteriori aiuti statali oggetto del presente provvedimento;

ritenuto opportuno, pertanto, che a tali importi pari a euro 646.026,30 per le strutture ricettive e pari a euro 500.000,00 per le attività di ristorazione, anche mobile, siano integrati con l'importo complessivo rispettivamente pari ad euro 5.000.000,00 e ad euro 4.000.000,00 destinato alle medesime categorie di beneficiari con il presente provvedimento.

Acquisito agli atti l'elenco delle imprese attive aventi sede operativa nei Comuni identificati nell'Allegato A della D.G.R. n. 22-3802 del 17 settembre 2021 al fine di poter riconoscere i bonus alle imprese così come definite dal D.lgs. 23/05/2011 n. 79.

Considerato che è necessario provvedere ad individuare categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi e a stabilire la suddivisione dell'importo complessivo, come di seguito specificato:

- a) Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale, aventi unità locale o operativa in Piemonte, per un importo complessivo pari a euro 5.646.026,30 da erogare ai beneficiari con un bonus una tantum a fondo perduto secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A del presente provvedimento, in relazione ai posti letto e alle dimensioni delle strutture ricettive, in analogia a quanto già disposto con L.R.13/2020;
- b) Ristoranti e attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, aventi unità locale o operativa in Piemonte, per un importo complessivo pari a euro 4.500.000,00 da erogare ai beneficiari con un bonus una tantum a fondo perduto pari a euro 3.000,00. L'importo non è concedibile se il beneficiario ha già usufruito nel bonus di cui alla lettera a);
- c) Altre attività economiche aventi unità locale o operativa in Piemonte, di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato B del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a euro 17.416.436,00 da erogare ai beneficiari attraverso la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto pari a euro 2.300,00.

Ritenuto inoltre di stabilire che:

-nel caso le risorse destinate a un raggruppamento di imprese di cui sopra a), b) o c) risultassero superiori alle domande presentate, tale eccedenza potrà essere ripartita proporzionalmente tra gli altri raggruppamenti;

-eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della presente Deliberazione potranno essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie da individuare con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Ritenuto di voler procedere alla concessione di ristori come sopradescritto e secondo i criteri di cui all'Allegato A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalle strutture regionali competenti, risulta possibile avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per le attività di gestione delle misure definite dal presente provvedimento, in continuità con la gestione dei precedenti bonus una tantum a fondo perduto concessi dalla Regione Piemonte ai sensi della già citata D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, in quanto la Società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività, fatto salve le verifiche sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'eventuale affidamento diretto da parte delle Direzioni competenti, da affidarsi ai sensi della vigente convenzione, approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 il cui costo deve essere contenuto nel limite massimo di euro 200.000,00 (IVA inclusa) che trova copertura sul capitolo 110886 "*Corrispettivi per attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per servizi affidati dalle Direzioni regionali*", annualità 2022-2023.

Ritenuto opportuno stabilire, pertanto che in relazione alle finalità previste ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e in attuazione al presente provvedimento, siano messe a disposizione di Finpiemonte S.p.A. le risorse iscritte nel Bilancio di previsione 2021-2023

capitolo di spesa 173379 "Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare a contributi a favore di imprese turistiche, come definite ai sensi art. 4 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art.2, comma 2, lett,c) DL 41/21 convertito, con modificazioni, in L.69/2021)" da destinare ai ristori a fondo perduto per le categorie economiche individuate con la presente deliberazione.

Preso atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo", avente come base giuridica nazionale l'articolo 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. che attua la Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (c.d. Temporary Framework).

Informata la Commissione Consiliare competente.

Visti:

la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";

la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

- la L.R. n. 2/2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

- la L.r. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

- la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

- la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

- la D.G.R. 1-3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

- la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 1-3811 del 24 settembre 2021 “L.r. n. 6 del 14/1/1977 art 1 lettera a) e b) e artt. 2 e 3. Approvazione criteri per l’individuazione di iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi, che non rientrano nelle previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021”;

- la D.G.R. n. 1-3912 del 15/10/2021 con la quale sono state Individuate le iniziative di alto livello istituzionale e Grandi Eventi per l'anno 2021 e il pluriennale 2021-2023;

- la *Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023"*;

- la D.G.R. 41-4356 del 16 dicembre 2021 " *Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023*".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

*delibera*

- di dare atto che gli importi pari a euro 646.026,30 per le strutture ricettive e pari a euro 500.000,00 per le attività di ristorazione, anche mobile, di cui alle Misure 5 e 6 della D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021 sono integrati con l'importo complessivo rispettivamente pari ad euro 5.000.000,00 e ad euro 4.000.000,00 destinato alle medesime categorie di beneficiari con il presente provvedimento;

- di definire, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, nonché dell’articolo 3 “Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana”, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, i beneficiari, il riparto e le quote dei ristori come di seguito specificato:

a) Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale, aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, per un importo complessivo pari a euro 5.646.026,30 da erogare ai beneficiari con un bonus una tantum a fondo perduto secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A del presente provvedimento;

b) Ristoranti e attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, per un importo complessivo pari a euro 4.500.000,00 da erogare ai beneficiari con un bonus una tantum a fondo perduto pari a euro 3.000,00. L’importo non è concedibile se il beneficiario ha già usufruito nel bonus di cui alla lettera a);

c) Altre attività economiche aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato B del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a euro 17.416.436,00 da erogare ai beneficiari attraverso la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto pari a euro 2.300,00;

- di procedere alla concessione di ristori secondo i criteri indicati al punto 2 sopracitato e nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- di stabilire che nel caso le risorse destinate a un raggruppamento di imprese di cui sopra (a), b) o c)) risultassero superiori alle domande presentate, tale eccedenza potrà essere ripartita tra gli altri raggruppamenti;
- di stabilire che eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della presente Deliberazione possano essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
- di dare atto che saranno trasferite a Finpiemonte S.p.A. le risorse di cui al presente provvedimento pari a euro 26.416.436,00 sul capitolo 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche indicate al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19;
- di dare atto che la gestione delle misure definite con il presente provvedimento sarà affidata a Finpiemonte S.p.A., fatte salve le verifiche da parte delle Direzioni regionali coinvolte, sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'eventuale affidamento diretto in conformità agli articoli 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, nonché alla D.G.R. 2-6001 del 01.12.2017, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021, con un costo massimo stimato pari a euro 200.000,00 che trova copertura nel capitolo 110886 "*Corrispettivi per attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per servizi affidati dalle Direzioni regionali*", annualità 2022-2023;
- di demandare alle Direzioni regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente e deliberazione, ivi compresa l'approvazione delle modalità operative e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo;
- di dare atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo", avente come base giuridica nazionale l'articolo 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. che attua la Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (c.d. Temporary Framework);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato